MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

I mutui destinati alle finalita' indicate al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 1 sono assistiti da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento se contratti dai comuni e dagli enti pubblici previsti al comma 1 dello stesso articolo 1; quelli contratti dalle societa' sportive, dalle associazioni sportive e dalle societa' concessionarie fruiscono del contributo in conto interessi nella misura del 4 per cento, aggiuntivo a quello eventualmente attribuito dall'Istituto per il credito sportivo. A tali fini sono autorizzate le spese di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione di un contributo all'istituto per il credito sportivo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni medesimi e di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1988 per l'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e' concesso in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in, conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalita', nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziata la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1987. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo un piano di riparto approvato con decreto dello stesso Ministro nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente decreto. L'affidamento della concessione o dell'appalto, ove per motivi di urgenza lo richiedano, viene effettuato a trattativa privata sulla base dell'offerta ritenuta economicamente piu' vantaggiosa in relazione al prezzo, ai tempi di realizzazione, alle caratteristiche tecnico-costruttive proprie per l'attuazione dell'opera. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidate in concessione dal comune a societa' sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Se l'opera viene, realizzata su terreno di proprieta' del comune, questo e' autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque puo' esprimere la propria adesione alla iscrizione ipotecaria medesima. La

realizzazione degli impianti sportivi indicati al comma 3, lettera a), dell'articolo 1 puo' essere affidata, dagli enti locali interessati, in concessione a singole imprese o a consorzi temporanei appositamente costituiti. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

Versione in vigore dal 5 gennaio 1987, non più in vigore dal 7 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it